

**Spett.le                    Cooperativa**  
**C.a                         Presidente e Direttore**

**Oggetto: Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare**

Si informa che è stata presentata dal Commissario Hogan Al Parlamento Europeo la proposta di direttiva di cui all'oggetto. La volontà è quella di approvare la direttiva entro la scadenza del mandato quindi entro Aprile 2019.

A tal fine il Parlamento Europeo vorrebbe presentare la propria proposta legislativa entro l'estate di questo anno. Il Relatore al Parlamento Europeo è l'On. Paolo De castro.

La scelta dello strumento della Direttiva che, lo ricordiamo, deve essere recepita da ogni Stato Membro con propria legge ordinaria, risiede nel fatto che la Commissione ha ritenuto di dover dotare tutti gli Stati Membri di una tutela minima contro le pratiche sleali commerciali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, senza pregiudicare le eventuali disposizioni normative nazionali già emanate sulla materia che potrebbero essere più stringenti rispetto a quelle contenute in direttiva.

L'Italia dal 2012 si è dotata di una disciplina ad hoc sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari: l'articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012; il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 199 del 19 ottobre 2012; la Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa al Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Anche a livello Ministeriale è stato convocato un primo incontro con tutte le rappresentanze della filiera agricola, agroalimentare e del commercio per alcune considerazioni sul contenuto della direttiva che di seguito illustriamo in modo sintetico.

**Ambito di applicazione**

La direttiva prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino solo alle forniture di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana effettuate da una PMI ad una grande impresa acquirente avente sede in UE (Articolo 1 e 2 della direttiva).

**Considerazioni**

Tutte le associazioni di categoria intervenute (professionali agricole, Cooperazione agroalimentare, industria alimentare, Confcommercio) hanno fatto rilevare come fosse necessario estendere l'ambito di applicazione anche alle forniture effettuate da Grandi Imprese. La grande distribuzione sul punto è più cauta in quanto ricorda che anche sulla

base della nostra disciplina nazionale le disposizioni contenute dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, sia applicano alle relazioni economiche connotate da un "significativo squilibrio economico" che si dimostra, nei fatti, nella differenza di dimensioni economiche tra le parti.

Altra considerazione è il fatto come la Direttiva, al contrario della normativa Italiana, non escluda dall'ambito di applicazione i conferimenti dei soci imprenditori agricoli alle loro cooperative, le vendite tra imprenditori agricoli, i conferimenti tra produttori ittici e le cessioni con pagamento istantaneo.

La mancata previsione di tali esclusioni comporta che la normativa italiana si dovrebbe adeguare e che, pertanto, il conferimento di un socio PMI ad una cooperativa che ha le caratteristiche di grande impresa sarebbe soggetta alle disposizioni previste in Direttiva, in particolare ai tempi di pagamento.

Inoltre è utile sottolineare come la Direttiva non sarebbe applicabile nei confronti di acquirenti avente sede fuori dall'Unione Europea e questo al potrebbe portare a fenomeni elusivi attraverso il trasferimento della sede legale in territori formalmente fuori dall'Unione ma geograficamente nel cuore del continente europeo (ad es. Svizzera). Al contrario la Direttiva sarebbe applicabile alle forniture effettuate da PMI ubicati in Paesi Terzi ad acquirenti grandi imprese europee senza alcuna condizione di reciprocità.

### **Pratiche commerciali sleali vietate**

La direttiva prevede che le forniture di prodotti deperibili il pagamento debba essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o entro 30 giorni dalla consegna se tale data è successiva.

È poi espressamente vietato: annullare ordini di prodotti deperibili con preavviso troppo breve per permettere al fornitore di trovare alternative di commercio, la modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni di fornitura (tempi consegna, frequenza fornitura, quantitativi, qualità e prezzi dei prodotti alimentari), chiedere al fornitore di pagare all'acquirente i costi degli sprechi alimentari non imputabili al fornitore.

La direttiva inoltre prevede infine alcune pratiche commerciali sleali vietate salvo che non siano pattuite in termini chiari ed univoci al momento della conclusione del contratto: restituzione al fornitore dell'inventario; pagamento per immagazzinamento, esposizione o inserimento in listini dell'acquirente; pagamento all'acquirente dei costi di promozione; pagamento dei costi di commercializzazione sostenuti dall'acquirente.

### **Considerazioni**

Prima di tutto occorre considerare che gli Stati Membri hanno la possibilità di introdurre pratiche sleali ulteriori e più restrittive rispetto a quelle previste in Direttiva. In secondo luogo tutti gli intervenuti all'incontro svoltosi presso il ministero hanno fatto notare come

la nozione di prodotto deperibile sia assolutamente da riscrivere in quanto indeterminata e, qualora venisse recepita tal quale da altri Stati Membri, potrebbe portare problemi nelle forniture verso questi stessi Paesi.

Inoltre si è notato come in Direttiva manchi qualsiasi riferimento all'obbligo del contratto scritto come nella normativa Italiana.

Altra pratica sleale non contenuta nella Direttiva è quella del pagamento ad un prezzo inferiore ai costi medi di produzione, che invece il nostro ordinamento prevede anche se con difficoltà applicative.

Infine si è valutato l'elenco delle pratiche vietate alquanto ridotto e si è contestato la previsione di inserire la un elenco di pratiche sleali consentite previo accordo tra le parti. Segnaliamo come la grande distribuzione organizzata ritenga importante inserire in Direttiva la possibilità del pagamento "fine mese" così come contenuto nella normativa nazionale.

Come Alleanza delle Cooperative Nazionale settore agroalimentare avvieremo un confronto all'interno dei coordinamenti di settore al fine di evidenziare quali possano essere le ricadute pratiche per le nostre associate la emanazione di tale Direttiva e che tipo di correttivi si rendano necessari.

Si rimanda alla documentazione allegata per maggiori approfondimenti.

Cordiali saluti.

**Ancona, li 09.05.2018**

FEDAGRI

Mauro Scattolini

